

Codice A1813B

D.D. 28 dicembre 2021, n. 3921

L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - Autorizzazione idraulica per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in destra idrografica del Rio Messa nel comune di Almese (To) - Fascicolo To.CB.131/2021 Richiedente: Ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010)



ATTO DD 3921/A1813B/2021

DEL 28/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino

OGGETTO: L.r. n. 12/2004 - D.G.R. n° 44-5084/2002 - D.P.G.R. n. 14/R. del 06/12/2004 - Autorizzazione idraulica per effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in destra idrografica del Rio Messa nel comune di Almese (To) - Fascicolo To.CB.131/2021
Richiedente: Ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010)

Visti:

- la richiesta di utilizzo temporaneo di area demaniale pervenuta in data 26/11/2021, protocollo in ingresso 566220/DA1813B presentata dalla Ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010), per effettuare per realizzare interventi selvicolturali su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in sponda destra idrografica del Rio Messa ricadenti nel foglio n° 11 e 16 sez. B del comune di Almese, per una superficie pari a 0,9033 ha, Fascicolo n° To.CB.131/2021, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza;
- la relazione di fine di istruttoria della istanza di concessione e di autorizzazione idraulica redatta in data 27/12/2021 dal Funzionario incaricato, Bakovic Dott. For. Flavio;

Considerato che, in base ai rilievi istruttori, il Funzionario incaricato ha rilevato che:

- Il tratto del corso d'acqua interessato dall'intervento ricade in Fascia A ed in Fascia B del PAI, la cui competenza al rilascio della autorizzazione in linea idraulica secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 compete alla Regione Piemonte;
- la superficie interessata dall'intervento non ricade all'interno di aree protette, siti della Rete Natura 2000 o boschi da seme;
- la superficie interessata dall'intervento ricade nel foglio n°11 sezione A e nel foglio n.16 sez.B del comune di Almese (TO), per una superficie pari a m² 9033.
- la superficie interessata dall'intervento risulta facilmente raggiungibile dai mezzi forestali e di trasporto attraverso la Via Della Michela o in alternativa Via Granaglie.

- l'intervento interessa una formazione composta principalmente da Robinia pseudoacacia, Populus nigra, Populus alba, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Quercus robur e Prunus avium.
 - nella porzione nord vicino alla sponda del torrente Messa sono presenti alcuni esemplari di Ailanthus altissima e Acer negundo, specie alloctone invasive incluse nell'Allegato E del Regolamento Forestale e inserite nella Black List delle specie arboree esotiche invasive individuate con la D.G.R. n° 46-5100 del 18/12/2012.
 - è previsto l'esbosco con trattore ed utilizzo della viabilità esistente;
 - l'intervento proposto, sotto il profilo meramente idraulico, non incide sul regime idrico ma migliora il libero deflusso delle acque di esondazione, rende nel contempo più facile il rientro in alveo delle eccedenze idriche durante la fase calante di un evento di piena e riduce il rischio di fluitazione delle piante di diametro maggiore diminuendo con il taglio la biomassa presente;
 - la Ditta richiedente risulta iscritta all'Albo delle Imprese Forestali del Piemonte al n° 75;
 - secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il valore delle piante presenti è stato calcolato utilizzando i parametri indicati nella tabella allegata alla D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517, ed in base a quanto desunto dalla Relazione tecnica allegata all'istanza, viene così determinato, considerando un livello di accessibilità buono. L'importo complessivo del canone per la concessione per taglio di vegetazione arborea in area demaniale corrisponde a 812,00 €, arrotondato all'euro inferiore come previsto dal comma 5, art. 20 del D.P.G.R. n. 14/R/2004;
 - secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;
 - secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso articolo;
- ha proposto che sia omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento interessa una superficie demaniale di limitata entità, e svolge una funzione di carattere manutentivo, pur perseguendo fini commerciali, e rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dello stesso articolo
- ed ha espresso, sotto il profilo tecnico, parere favorevole al rilascio della concessione ed ha proposto di autorizzare, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo To.CB131/2021, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, la ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010) per effettuare un taglio di utilizzazione di boschi ripariali ricadenti su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in destra idrografica del Rio Messa in comune di Almese, per una superficie stimata pari a 0,9033 ha, meglio individuate nella cartografia allegata alla istanza, con determinazione del canone di concessione pari a 812,00 €, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:
- a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;
 - b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
 - c) è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
 - d) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;
 - e) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale in alveo o modifiche delle sponde;
 - f) le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;
 - g) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei

mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

h) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;
- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;
- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c), del R.D. n. 523/1904;

i) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

l) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperienti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

m) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

n) dovranno essere adottate, al fine della gestione e contenimento delle specie esotiche invasive presenti, ed in particolare dell'Ailanto, le modalità di gestione dei residui vegetali previsti al paragrafo 1.4 delle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con la D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e le misure specifiche di gestione, lotta e contenimento indicate nella scheda monografica approvata con la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 23-2975

o) il Concessionario debba:

- dare comunicazione a questo Settore dell'inizio dei lavori e del nominativo del Direttore dei Lavori.

- al termine dei lavori trasmettere a questo Settore dichiarazione del Direttore dei Lavori che attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;

p) questo Settore si riservi la facoltà di revocare la autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'attraversamento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;

q) l'autorizzazione sia rilasciata ai soli fini idraulici, siano fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, il Soggetto autorizzato assuma sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'intervento e svincoli questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponda di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare in conseguenza della presente autorizzazione.

Considerato che l'intervento interessa una superficie demaniale di limitata entità e, pur perseguendo fini commerciali, secondo quanto previsto dal comma 3 e dal comma 4 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 può essere omessa la pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dello stesso articolo;

Preso atto che:

- secondo quanto previsto dall'Allegato A alla Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, come aggiornato dalla D.D. n° 206 del 24/01/2019, è il richiedente è tenuto al versamento anticipato del canone concessorio nella misura di 812,00 €;
- secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è tenuto al versamento delle spese di istruttoria nella misura di 50,00 €;
- secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 il richiedente è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dello stesso;
- secondo quanto previsto dall'Allegato A della L.r. n° 19/2018, lettera n), come aggiornato dalla D.D. n° 206/DA1801A del 24/01/2019 il provvedimento di concessione è implicito nella autorizzazione idraulica;

Accertato che la ditta Legnami Bruno s.a.s. ha provveduto in data 23/12/2021 al versamento dell'importo dovuto a titolo di canone concessorio pari a 812,00 €, ed a titolo di spese di istruttoria pari a 50,00 €, per complessivi 862,00 €, pagamento effettuato attraverso la piattaforma PAGOPA Numero transazione 322213506009756113 Identificativo Univoco Riscossione 2130200800844435777;

Dato atto che:

- l'importo di 812,00 € dovuto a titolo di canone concessorio è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;
- l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

Ritenuto pertanto di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° To.CB.131/2021, la ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010), con sede in Via dei Caduti, 80 - 10040 Almese (To) per effettuare il taglio di utilizzazione di vegetazione ripariale ricadenti su superfici appartenenti al demanio idrico fluviale non navigabile in destra idrografica del Rio Messa in comune di Almese, per una superficie pari a 0,9033 ha, come meglio individuata nella cartografia catastale allegata all'istanza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016;

per le ragioni esposte in premessa

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie"
- il Piano Stralcio Fasce Fluviali (PSFF) ed il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - Interventi sulla rete idrografica e sui versanti (L 18 maggio 1989, art. 17 comma 6 ter e s.m.i) adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001
- la Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2004"

- il D.P.G.R. 06 dicembre 2004, n. 14/R, recante "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni" in attuazione dell'art 1 della L.r. n. 12/2004
- la D.G.R. 30 novembre 2015, n. 18-2517 recante "Gestione del demanio idrico (L.r. n. 12/2004 e D.P.G.R. n. 14/R/2004). Approvazione prospetto per la determinazione dei canoni per le concessioni di occupazione di area demaniale per il taglio di vegetazione arborea"
- la Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19, "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale Anno 2018", che ha sostituito l'Allegato A della L.r. n° 17/2013 contenente i canoni ed i valori unitari da applicare alle concessioni demaniali
- la Determinazione Dirigenziale n° 206 del 24/01/2019 del Responsabile del Settore Attività giuridica ed amministrativa DA1801A, con la quale è stato individuato il coefficiente di aggiornamento dei canoni delle concessioni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile ed ha provveduto a predisporre il testo coordinato dell'Allegato A della L.r. n° 19/2018
- il Parere dell'Avvocatura dello Stato in data 12/07/1993 e la Circolare del Ministero delle Finanze in data 29/12/1993, secondo i quali il valore del materiale divelto è nullo
- il D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4, "Gestione e promozione economica delle foreste"
- il D.P.G.R. n° 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) Abrogazione dei Regolamenti regionali 15 febbraio 2010 n° 4/R, 4 novembre 2010 n° 17/R e 3 agosto 2011 n° 5/R", di seguito denominato "Regolamento forestale", come modificato con il D.P.G.R. n° 4/R del 6 luglio 2015, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto di intervento";
- il D.P.G.R. n° 8/R del 29/12/2020, recante "Disciplina dell'albo delle imprese del Piemonte che eseguono lavori o forniscono servizi forestali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. Abrogazione del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 2. ";
- la D.G.R. n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 "Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione";
- a D.G.R. n. 23-2975 del 29 febbraio 2016 "Aggiornamento degli elenchi approvati con la DGR n° 46-5100 del 18 dicembre 2012 e approvazione delle misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento delle specie vegetali più problematiche per il territorio piemontese";
- la D.G.R. 27 Maggio 2019, n. 24-9076 "Aggiornamento elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte approvati con DGR 33-5174/17" e approvazione del documento "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione."
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. n° 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle

trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "

- la D.D. n° 1717 del 04/11/2005 "Misure di semplificazione dei procedimenti di concessione del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile";
- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente
- gli art. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/1998
- l'art. 59 della L.r. n° 44/2000
- l'artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001
- l'art. 17 della Legge regionale n° 23 in data 28 luglio 2008

determina

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dal Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, esclusivamente ai soli fini idraulici, Fascicolo n° TO.CB.131/2021 la Ditta Legnami Bruno s.a.s. (P. IVA 05716360010), con sede in Via dei Caduti, 80 - 10040 Almese (To) ad effettuare il taglio della vegetazione ripariale presente in destra idrografica del Rio Messa, foglio n° 11 sezione A e foglio n. 16 sez. B del comune di Almese (To), per una superficie pari a 0,9033 ha, e di assentire la relativa concessione breve per l'utilizzo temporaneo di area demaniale, come meglio individuata nella cartografia allegata alla istanza, subordinatamente all'osservanza delle successive prescrizioni:

a) l'intervento dovrà essere realizzato nel rispetto delle successive prescrizioni tecniche, nella posizione e con le caratteristiche indicate negli elaborati allegati alla istanza;

b) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. L'intervento dovrà interessare unicamente le aree individuate nella cartografia allegata alla istanza Fascicolo n° TO.CB.131/2021. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;

c) è fatto assoluto divieto di depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;

d) l'intervento dovrà essere ultimato nel termine di 12 mesi dal suo inizio. L'intervento dovrà essere completato, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione, fatte salve cause di forza maggiore non imputabili al Concessionario;

e) non sono ammesse opere di scavo o riporto, movimentazione di materiale in alveo o modifiche delle sponde;

f) le operazioni di taglio ed asportazione del materiale di risulta dovranno essere condotte senza causare pregiudizio agli argini ed alle sponde;

g) secondo quanto disposto dalla lettera f), comma 2 dell'articolo 29 delle N.d.A. del PAI, all'interno della Fascia A del PAI è vietato il deposito a cielo aperto del materiale d'esbosco e dei mezzi d'opera, ancorché provvisorio;

h) è fatto assoluto divieto di:

- depositare, anche temporaneamente, materiali e mezzi che determinino la pregiudizievole restrizione della sezione idraulica, e comunque, più in generale, che possano causare turbativa del buon regime idraulico;
- asportare materiale inerte di qualunque natura al di fuori dell'alveo;

- depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi;

- rimuovere i ceppi dal ciglio di sponda come disposto dall'art. 96, lettera c), del R.D. n. 523/1904;
i) in base all'art. 37 comma 2) lettera a) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione lungo la sponda dovrà avere carattere manutentivo, conservando le associazioni vegetali ad uno stadio giovanile, ed eliminando tutti i soggetti già sradicati, con apparato radicale sostanzialmente esposto, senescenti, instabili, inclinati o deperienti, esposti alla fluitazione in caso di piena;

- l) in base all'art. 37 comma 2) lettera b) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione entro una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dovrà comunque garantire la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli habitat ripari e le zone soggette ad inondazione caratterizzati da stabilità fisico-meccanica e deve lasciare in posto almeno il 20% di copertura (soggetti stabili).

Dovrà essere rimossa la copertura forestale che può essere esposta alla fluitazione in caso di piena. La rimozione dovrà interessare le piante morte già sradicate o con apparato radicale sostanzialmente esposto, gli esemplari arborei ed arbustivi senescenti, instabili o deperenti che possono essere causa di ostacolo al regolare deflusso delle acque.

- m) in base all'art. 37 comma 3) del Regolamento Forestale, l'intervento di taglio della vegetazione oltre la fascia di 10 m dal ciglio di sponda dovrà avere carattere colturale;

- n) dovranno essere adottate, al fine della gestione e contenimento delle specie esotiche invasive presenti, ed in particolare dell'Ailanto, le modalità di gestione dei residui vegetali previsti al paragrafo 1.4 delle "Linee guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" approvate con la D.G.R. 12 giugno 2017 n. 33-5174 e le misure specifiche di gestione, lotta e contenimento indicate nella scheda monografica approvata con la D.G.R. 29 Febbraio 2016, n. 23-2975

2) non si fa luogo alla pubblicazione dell'avviso previsto al comma 1 dell'art. 8 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 in quanto l'intervento rientra nei casi di esclusione previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

3) il Concessionario è esonerato dal versamento della cauzione prevista dal comma 1 dell'art. 10 del D.P.G.R. n° 14/R/2004 secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo;

4) l'importo di 812,00 € dovuto a titolo di canoneconcessorio è introitato sull'accertamento n° 337 del Capitolo n° 30555 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

5) l'importo di 50,00 € dovuto a titolo di spese di istruttoria è introitato sull'accertamento n° 341 del capitolo n° 31255 del bilancio gestionale 2021-2023 – annualità 2021;

6) la Autorizzazione idraulica Fascicolo To.CB.131/2021 è rilasciata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Il Soggetto autorizzato assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione dell'intervento e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

7) la validità della autorizzazione idraulica Fascicolo To.CB.131/2021 è fissata in mesi 12 (dodici). Nel caso in cui gli interventi non fossero conclusi entro tale termine, dovrà essere richiesta nuova autorizzazione. Gli interventi dovranno essere completati, a pena della sua decadenza, entro tale termine, con la condizione che, una volta iniziati, i lavori siano eseguiti senza interruzione;

- 8) sono a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere.
- 9) il Concessionario svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
- 10) l'eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisoriale e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto prevista art. 96 del R.D. n° 523/1904, attualmente non previste, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale Area Metropolitana di Torino;
- 11) il Concessionario dovrà trasmettere al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ed al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per territorio:
- a) comunicazione di inizio dei lavori ;
 - b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione con cui si attesti la realizzazione dell'intervento secondo quanto previsto dalla istanza;
- 12) questo Settore si riserva la facoltà di :
- a) ordinare, a cura e spese del concessionario, modifiche all'opera, o di procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;
 - b) procedere alla revoca della concessione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che rendano l'intervento incompatibile rispetto al buon regime idraulico o in ragione di eventuali futuri interventi di sistemazione idraulica;
- 13) nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dall'art. 36 della L.r. n° 4/2009 , dall'art. 1bis della L.r. n° 12/2004 e dalle altre Leggi vigenti in materia.
- 14) è fatto assoluto divieto di cedere a terzi le superfici oggetto di concessione. Ove si accertasse la cessione o sub-concessione delle superfici oggetto della presente concessione, questo Settore procederà, previa diffida, alla sua revoca, secondo quanto previsto dall'art. 16 del Regolamento 06 dicembre 2004, n. 14/R
- 15) Il Concessionario, con la accettazione tacita della concessione:
- a) assume sotto la propria responsabilità, sia in ambito civile che penale, la realizzazione degli interventi e svincola questa Amministrazione da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
 - b) svincola questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni dovuti a piene del corso d'acqua. Pertanto dovranno essere prese informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione. Restano a carico del Concessionario gli oneri legati alla sicurezza idraulica del cantiere
- 16) Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione temporanea, per il tempo necessario alla realizzazione dei lavori, delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive

competenze

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010

IL DIRIGENTE

(A1813B - Tecnico regionale area metropolitana di Torino)

Firmato digitalmente da Elio Pulzoni